



Città di Valmontone

Prot. Nr. 00...../2018 Del/06/2018

ORDINANZA SINDACALE n. 67 / 2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL SINDACO

Visto:

- Il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, ed in particolare:
- l'Art. 50 "**Competenze del sindaco e del presidente della provincia**";

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico, relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che, pertanto, è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì Che, per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o Dengue o, in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se, del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente, che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari, il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie, che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato Che, gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza, sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che, in particolare, l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Lazio, ha invitato i Comuni, ad adottare appositi e specifici provvedimenti, trasmettendo linee guida, direttive tecniche e schemi di provvedimenti diretti a definire e a coordinare gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;



Città di Valmontone

Considerata, per l'anno 2018, la volontà del Comune di Valmontone, di predisporre interventi di disinfestazione, sia larvicida che adulticida, da effettuarsi nelle aree pubbliche di propria competenza, al fine di limitare il proliferare delle zanzare;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento, relativamente al periodo **data di pubblicazione del presente atto - 31 ottobre 2018**, poiché alla nostra latitudine, il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti, va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni, in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto Che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti, già predisposti e messi a disposizione, dalla Regione Lazio;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (*aedes* sp.) con particolare riferimento ai virus chikungunya, dengue e zika - 2017, per l'anno 2017, trasmesso con nota 0020957-10/07/2017 - DGPRES-DGPRES-P, dalla Dott.ssa R.Francesca Alicata del Servizio Igiene Pubblica - Dipartimento di Prevenzione, pervenuta al prot. gen. Dell' Ente 15976/2018, in data 11.06.2018;

Ravvisata la necessità di intervenire, a tutela della salute e dell'igiene pubblica, per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo, attraverso la puntura d' insetti vettori;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 - "Istituzione del servizio sanitario nazionale", con particolare riferimento, all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("*Attribuzioni dei Comuni*") e dell'articolo 32, comma 3, ("*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*");

Vista la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto ed il 31 ottobre 2018;

Ai soggetti, gestori, responsabili o, che comunque, ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con o senza sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici, privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura, mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero,



con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni, alle ovitrapcole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

4. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. **provvedere**, nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti, incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

6. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o, ai soggetti che, comunque, ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio, lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso, onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali, non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in



Città di Valmontone

modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua, accidentalmente, rimasta al loro interno,

prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali, non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta, in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

4. **assicurare** nei confronti dei materiali dei materiali stoccati all'aperto, per i quali, non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;

3. **assicurare**, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni, da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. **eseguire** l'annaffiatura, in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica), in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente, con coperchi, gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. **eseguire** adeguate verifiche ed eventuali trattamenti, nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la



formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia.

E' vietato a chiunque, sia su suolo pubblico che su quello privato, produrre o mantenere ristagni d'acqua o comunque raccolte di acque permanenti, senza una difesa che impedisca lo sviluppo di zanzare e senza sottoporli a periodici interventi di disinfestazione.

AVVERTE

- le disposizioni alla presente ordinanza sono impartite in applicazione al Regolamento comunale di Igiene, Sanità pubblica e veterinaria per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- che, la sanzione amministrativa pecuniaria, per l'inosservanza delle presenti norme, è prevista dall'art. 7 bis del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), determinata da un minimo di €50,00 ad un massimo di €500,00;

DISPONE

- **Che** all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale del Comune di Valmontone, l'Azienda ASL di Roma 5, dipartimento di prevenzione – Servizio di igiene Pubblica, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

DISPONE ALTRESI'

- **Che**, in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, malattia da virus Zika o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.
- **Che, la Polizia Locale del Comune di Valmontone è incaricata delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento;**
- **Che, le norme contenute nella presente Ordinanza Sindacale, hanno validità nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio comunale ed il 31 ottobre 2018;**
- La trasmissione della presente Ordinanza a:
 - Settore di Polizia Locale, affinché vigili rispetto al presente atto;
 - Alla ASL di Roma 5 Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene Pubblica Monterotondo (Rm);



Città di Valmontone

- L'affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Valmontone (Rm).

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Alberto Latini